



ORDINANZA N. 7 DEL 22/01/2026

OGGETTO : DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E ARTICOLI PIROTECNICI NEI PUBBLICI ESERCIZI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica; i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di utilizzare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo - vietare l'uso nei pubblici esercizi ed in ogni altro locale pubblico di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal recente tragico evento di Crans-Montana;

POSTO, altresì, che oltre ai sopra citati gravi pericoli per le persone, possono determinarsi anche ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI:

- l'art. 54 del D.lgs. 267/2000;
- gli artt. 659 e 703 del codice penale;
- gli artt. 1 e 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931;
- l'art. 63 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

1. con effetto immediato e **sino al 31.12.2026**, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato, il divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in tutti i pubblici esercizi e in ogni altro locale pubblico presente sul territorio comunale;
2. il divieto di cui al punto 1 si intende riferito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
 - fiamme ornamentali o decorative;
 - articoli pirotecnici ad effetto illuminante o simile;
 - fornelli, bruciatori o dispositivi portatili a combustione;
 - qualunque altra fonte di fuoco non espressamente autorizzata



Città di Lainate

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.
- che il trasgressore che verrà sanzionato dovrà sospendere immediatamente le operazioni in corso e l'inottemperanza comporterà l'applicazione, a carico dello stesso, dell'art. 650 codice penale;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

INCARICA

- di vigilare, fare osservare e rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine all'uopo incaricate

DISPONE

1. la trasmissione del presente atto a:

- Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Milano - Corso Monforte, 31 - 20122 Milano;
- Questura di Milano;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano;
- Comando Stazione Carabinieri - Via Rimembranze, 54 Lainate
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano
- Comandante della Polizia Locale - sede.

2. che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio online, sul sito internet del Comune, affissione di manifesti negli spazi istituzionali e altri mezzi idonei alla diffusione individuati dal Servizio Comunicazione (periodico Comunale, newsletter, sociale network ecc.).

IL SINDACO

Alberto Landonio / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente